

N. R.G. 21/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

La Giudice, dr.ssa RAFFAELLA BROGI
vista l'istanza depositata da _____, per l'apertura della
liquidazione ex art. 14 ter legge n. 3/2012;
vista la relazione dell'OCC
ha emesso il seguente

DECRETO

Premesso che _____ ha chiesto di disporre la liquidazione
dei suoi beni ai sensi dell'art. 14 ter legge n. 3/2012;

Rilevato che l'OCC ha attestato, sotto la propria responsabilità, che il
ricorrente è privo delle soglie di fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall;

Rilevato che risulta essere stipulato un affitto d'azienda nell'imminenza del
deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e che il
ricorrente, sembrerebbe aver iniziato a pagare altresì acconti all'OCC;

Ritenuto che, per quanto riguarda la somma necessaria al mantenimento
del debitore e della propria famiglia si fissa in € 600, pari alla somma che il
debitore riceve, attualmente, dalla collaborazione sportiva, indicata nel
ricorso;

Ritenuto di nominare – considerato anche che la cessazione dell'impresa e
l'affitto di azienda sono avvenuti nell'imminenza del deposito del ricorso ex
art. 14-ter l. n. 3/2012 il dr. MAURIZIO MARINI

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione;
nomina liquidatore il dr. MAURIZIO MARINI;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione
diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o
proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul



patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

stabilisce che il liquidatore informi mediante lettera inviata ai creditori del ricorrente l'inizio della presente procedura e la sua nomina quale liquidatore,

ordina al liquidatore la trascrizione del presente decreto per tutti i beni del debitore per i quali la legge stabilisca forme di pubblicità mediante pubblici registri, sia per i beni immobili che per i beni mobili registrati;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

fissa nell'importo pari alle somme di € 600 percepite dall'attuale ricorrente per la collaborazione sportiva la somma necessaria al mantenimento suo e della propria famiglia;

dispone che il presente decreto sia pubblicato nel sito internet del tribunale.

MANDA AL LIQUIDATORE PER L'ESECUZIONE DEL
PRESENTE DECRETO.

Prato, 14/12/2019

La Giudice
Dr.ssa RAFFAELLA BROGI

